



# COMUNE DI BASELICE

Provincia di Benevento

Originale

Copia

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. **6** del **28/04/2020**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE NUOVA IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2020**

=====

L'anno **duemilaventi** il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 10:00 nella Casa Comunale, su invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione *straordinaria*, e in prima convocazione con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
1)	<b>FERELLA Lucio</b>	X	
2)	<b>CANONICO Samantha</b>	X	
3)	<b>CORMANO Andrea</b>	X	
4)	<b>MARUCCI Leonardo</b>	X	
5)	<b>DEL VECCHIO Michele</b>	X	
6)	<b>FUSCO Maria</b>	X	
7)	<b>MASCIA Paolo</b>	X	
8)	<b>MARUCCI Nicola</b>	X	
9)	<b>MADDALENA Massimo</b>	X	
10)	<b>COLUCCI Nicola</b>		X
11)	<b>PIETRANTUONO Lucio</b>		X
		9	2

*Partecipa il Segretario Comunale, dott. Pietro Mariano Inglese, il quale redige il presente verbale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n.267/2000.*

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'unità proposta di deliberazione concernente l'oggetto, che corredata dai pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Sindaco Ferella Lucio riferisce sull'argomento, informa il civico consesso la volontà di procedere alla determinazione della nuova aliquota IMU per l'anno 2020, operando una conferma di quella esistente maggiorata dello 0,1% dell'imposta TASI, al fine di mantenere e garantire gli equilibri economico-finanziari e di bilancio.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ascoltata** la proposta del Sindaco;

**Uditi** gli interventi e dibattito svolti;

**Vista** l'istruttoria;

**Vista** la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile Finanziario;

**Valutate** le condizioni di equilibrio economico-finanziario e di bilancio;

**Atteso** che sussistono i presupposti tecnico – giuridici e di fatto per l'emanazione del presente provvedimento;

**Considerata** la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa riportate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere a votare sulla proposta del Responsabile Finanziario "*Approvazione delle aliquote nuova IMU da applicare per l'anno 2020*";

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore, ai sensi dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore di Conti, di cui al verbale prot. 1845 del 24/04/2020;

Proceduto alla votazione

con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente:

Presenti 9 - Favorevoli 8 - Astenuti 1 (Maddalena Massimo) –Contrari == espressi per alzate di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- **di prendere atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- **di applicare** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<b>ALIQUOTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze</b>	<b>5,0‰</b>
<b>Altri immobili</b>	<b>8,6‰</b>
<b>Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 quota Stato</b>	<b>7,60‰</b>
<b>Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 quota Comune</b>	<b>3,80‰</b>
<b>Categoria catastale da D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 E D/10 Quota Stato</b>	<b>7,6‰</b>
<b>Categoria catastale da D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 E D/10 Quota Comune</b>	<b>1,0‰</b>
<b>Fabbricati strumentali</b>	<b>1,0‰</b>

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;
- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- **di rendere** il presente atto, con voti favorevoli 8, astenuti 1 resi per alzata di mano dei consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs 267/2000.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO  
f.to Dott. Lucio Ferella

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese

Il sottoscritto esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 8 MAG 2020

IL MESSO COMUNALE  
f.to Orazio Pettorossi

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che, a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Si dichiara che, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è stata adottata la clausola dell'immediata eseguibilità

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Pietro Mariano Inglese



# **COMUNE DI BASELICE**

PROVINCIA DI BENEVENTO

## ***Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale***

**PROPOSTA N. 3**

**DEL 13.04.2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b><u>Approvazione delle aliquote nuova IMU da applicare per l'anno 2020</u></b>
-----------------	--

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**Esito:Favorevole** \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

Lì, 13-04-2020

f.to Dott. Michele Ferro

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Esito:Favorevole** \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETT. ECONOMICO FINANZIARIO

Lì, 13-04-2020

f.to Dott. Michele Ferro

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738 prevede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VERIFICATO** che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D” che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

**VISTO** il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**CONSIDERATO** che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

**VISTO** il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**VISTO** il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della Legge n. 208/2015.

**CONSIDERATO** che per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune, negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**VISTO** il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**RIMARCATO** che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757, formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**EVIDENZIATO** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la delibera di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**RILEVATO** che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ”*;

**VERIFICATO** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**CONSIDERATO** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"Beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

**RITENUTO** opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

ALIQUOTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	5,0 ‰
Altri immobili	8,6 ‰



<b>Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 quota Stato</b>	<b>7,60‰</b>
<b>Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 quota Comune</b>	<b>3,80‰</b>
<b>Categoria catastale da D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 E D/10 Quota Stato</b>	<b>7,6‰</b>
<b>Categoria catastale da D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 E D/10 Quota Comune</b>	<b>1,0‰</b>
<b>Fabbricati strumentali</b>	<b>1,0‰</b>

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**RIMARCATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**CONSIDERATO** che con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 si è differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 degli enti locali;

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il parere richiesto ed espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegato all'originale del presente atto);

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<b>ALIQUOTE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</b>	
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze</b>	<b>5,0‰</b>
<b>Altri immobili</b>	<b>8,6‰</b>
<b>Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 quota Stato</b>	<b>7,60‰</b>
<b>Opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 quota Comune</b>	<b>3,80‰</b>
<b>Categoria catastale da D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 E D/10 Quota Stato</b>	<b>7,6‰</b>
<b>Categoria catastale da D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 – D/6 – D/7 – D/8 – D/9 E D/10 Quota Comune</b>	<b>1,0‰</b>
<b>Fabbricati strumentali</b>	<b>1,0‰</b>

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000.

*Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
(f.to Dr. Michele Ferro)*